Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Disr6

DECRETO METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RESE AMMINISTRATIVE INDIVIDUALI E DELLE RESE BENCHMARK ZOOTECNICHE

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare gli articoli 36, 37, 38 e 39 riguardanti la Gestione del rischio;

CONSIDERATO che l'articolo 37 del Reg. (UE) 1305/2013 prevede che gli agricoltori che beneficiano del sostegno sulle assicurazioni agevolate possano percepire il sostegno stesso solo per avversità che distruggano più del 30% della produzione media annua nel triennio precedente o della loro produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante l'Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'art.49;

VISTO il Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO l'articolo 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ai sensi del quale i sistemi di gestione e controllo prevedono, tra l'altro, una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo, l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi, nonché sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

VISTO l'articolo 65, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

VISTO l'articolo 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'Autorità di Gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e dei dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

VISTO l'articolo 70 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ai sensi del quale le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, devono essere registrate, conservate e aggiornate elettronicamente;

TENUTO CONTO che l'articolo 58, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione;

CONSIDERATO il Decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita presso l'ISMEA la Banca Dati sui Rischi in Agricoltura al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 - ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

VISTO, in particolare, l'articolo1, comma 4, del sopracitato D.M. 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 16 del Reg. (UE) n.1303/2013;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)8312 del 20/11/2015;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 65 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del DM 13 febbraio 2014, il PSRN ha individuato la Direzione generale dello sviluppo rurale quale Autorità di Gestione e AGEA quale Organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013;

CONSIDERATO il D.M. 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 2015, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020;

ESAMINATO in particolare il capo III del citato D.M. 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio;

VISTO il Decreto 7 maggio 2015, n.9372, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2015, reg.ne n. 2267, con il quale, ai sensi dell'articolo 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono state delegate ad AGEA alcune funzioni dell'Autorità di gestione connesse alla gestione e trattamento delle domande di sostegno nel quadro della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

VISTO il Decreto 7 maggio 2015, n. 9377, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2015, reg.ne n. 2268, con il quale, ai sensi dell'articolo 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono state delegate ad ISMEA alcune funzioni dell'Autorità di gestione connesse ad attività propedeutiche alla gestione della domanda di sostegno, all'istruttoria dell'ammissibilità della domanda di sostegno, al monitoraggio delle polizze assicurative nel quadro della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

CONSIDERATO il decreto 28 aprile 2016 n. 9618, con il quale sono state delegate all'Organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alcune funzioni dell'Autorità di Gestione relative ad attività propedeutiche alla gestione della domanda di sostegno, alla ricezione della domanda sostegno, all'istruttoria e ammissibilità della domanda sostegno, al riesame della domanda di sostegno, alla chiusura procedimento amministrativo, nel quadro della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del Programma di sviluppo rurale nazionale;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 7 settembre 2016, reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale al dott. Emilio Gatto;

TENUTO CONTO che a partire dalla campagna assicurativa agricola agevolata 2015, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 comma 6 del citato D.M. 12 gennaio 2015, l'agricoltore deve comunicare, in sede di compilazione del Piano assicurativo individuale (PAI), il dato della produzione ottenuta nell'anno precedente e supportarlo con idonea documentazione e che il suddetto dato è utilizzato ai fini della determinazione della quantità massima assicurabile per la campagna assicurativa agevolata in corso;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del citato D.M. 12 gennaio 2015 per produzioni di nuova introduzione o per quelle i cui prodotti vengono reimpiegati in azienda, le produzioni medie assicurate dovranno rientrare nelle rese medie per produzione e territorio stabilite da ISMEA sentite la Regione o la Provincia autonoma di competenza;

CONSIDERATA la necessità di definire la metodologia di calcolo e determinazione delle rese massime assicurabili con polizze agevolate per i prodotti zootecnici;

CONSIDERATO che per i prodotti carne, uova e miele l'unità di riferimento per il calcolo della resa (produzione annua unitaria) è il bene a cui è associato il reddito aziendale e che per la determinazione della produzione individuale si utilizza il dato delle consistenze di capi e fattrici e, nei casi previsti, dei buchi parto, dei metri quadri e del numero di alveari dichiarato dall'allevatore nell'ambito del Piano assicurativo individuale (PAI);

CONSIDERATO il D.M. 2337/2015 che definisce le modalità di applicazione degli obblighi di cui all'articolo 151 del Reg. (UE) 1308/2013 relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 119/2003, i dati delle consegne di latte bovino ai primi acquirenti sono trasmessi direttamente da AGEA sulla base delle dichiarazioni dei produttori titolari di quota e che, ai sensi del D.M. 2337/2015, a partire dal mese di maggio 2015, entro il 20 di ogni mese, i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN tutti i quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente dai primi acquirenti nel mese di calendario precedente con l'indicazione del tenore di materia grassa;

CONSIDERATO che i dati delle consegne di latte bovino ai primi acquirenti e, a partire dal mese di maggio 2015, i dati sui quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente dai primi acquirenti che confluiscono nel Sistema Integrato di Gestione del Rischio (SGR), di cui al D.M. del 12 gennaio 2015 - propedeutici al calcolo dei benchmark di resa per coltura e territorio stabiliti da ISMEA, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 dello stesso decreto - sono trasmessi ad SGR direttamente da AGEA e da SIAN e come tali non necessitano di una consultazione da parte della Regione o Provincia autonoma di competenza;

VISTO il D.M. 13501 del 3 giugno 2016 e in particolare i criteri di calcolo di cui all'Allegato 1 utilizzati per l'individuazione dei dati amministrativi di resa ritenuti non congrui, e pertanto anomali;

RITENUTO opportuno determinare la metodologia per il calcolo delle rese amministrative individuali e delle rese benchmark dei prodotti zootecnici;

DECRETA

Articolo 1

(Determinazione della produzione individuale degli allevamenti)

1. L'allevatore interessato alla stipula di una polizza assicurativa agevolata presenta il Piano assicurativo individuale (PAI) utilizzando le applicazioni messe a disposizione nell'ambito del Sistema Integrato di gestione del rischio (SGR).
2. Per la determinazione della produzione individuale delle specie da latte si utilizza il dato delle consistenze di fattrici dichiarato dall'allevatore nell'ambito del Piano assicurativo individuale (PAI) e il dato di resa calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto;
3. Per la determinazione della produzione individuale per le specie da carne, da uova e del prodotto miele si utilizza il dato delle consistenze di capi e fattrici e, nei casi previsti, dei buchi parto, dei metri quadri e del numero di alveari dichiarato dall'allevatore nell'ambito del Piano assicurativo individuale (PAI).

4. La produzione individuale di cui ai commi 2 e 3 è calcolata come media del triennio precedente o come media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più elevato.
5. Per le garanzie "Mancato reddito" e "Mancata produzione di latte per squilibri igrotermometrici", qualora l'allevatore assicuri la propria produzione per la prima volta negli ultimi cinque anni, si applica il dato di resa benchmark fornito in SGR ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del presente decreto;

Articolo 2

(Calcolo delle rese amministrative individuali e delle rese benchmark dei prodotti zootecnici per le garanzie "Mancato reddito" e "Mancata produzione di latte per squilibri igrotermometrici")

1. Per il calcolo delle rese amministrative individuali del prodotto latte bovino si considerano, per ciascuno degli anni del quinquennio precedente a quello della campagna assicurativa, i dati delle consegne di latte bovino ai primi acquirenti trasmessi sulla base delle dichiarazioni dei produttori titolari di quota, ai sensi della Legge 119/2003, e a partire dal mese di maggio 2015 i dati sui quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente dai primi acquirenti e registrati nella banca dati del SIAN ai sensi del DM 2337/2015.
2. Le rese benchmark del prodotto latte bovino sono elaborate in SGR sulla base della metodologia di cui all'allegato A del presente decreto, considerando i dati delle consegne di latte bovino ai primi acquirenti trasmessi sulla base delle dichiarazioni dei produttori titolari di quota, ai sensi della Legge 119/2003 e, a partire dal mese di maggio 2015, i dati sui quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente dai primi acquirenti e registrati nella banca dati del SIAN ai sensi del DM 2337/2015.
3. In presenza di dati amministrativi di resa di cui al comma 1 ritenuti non congrui, e pertanto anomali, sulla base dei criteri di calcolo di cui all'allegato 1 del DM 13501 del 3 giugno 2016, nel Piano assicurativo individuale i dati anomali sono sostituiti con i dati di resa benchmark di cui al comma 2.
4. Le rese benchmark dei prodotti latte bufalino, latte ovino e latte caprino sono elaborate in SGR sulla base della metodologia di cui all'allegato B del presente decreto.
5. Le rese benchmark delle specie da carne, da uova e del prodotto miele sono elaborate in SGR sulla base della metodologia di cui all'allegato C del presente decreto.
6. I dati aziendali di resa, riferiti alla media del triennio precedente o alla media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più elevato, devono essere supportati da documentazione probatoria ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

Articolo 3

(Approvazione metodologie di calcolo delle rese di produzione per le garanzie "Mancato reddito" e "Mancata produzione di latte per squilibri igrotermometrici")

1. Sono approvate le metodologie per il calcolo delle rese amministrative individuali e delle rese benchmark del prodotto latte bovino (allegato A), per il calcolo delle rese benchmark dei prodotti latte bufalino, latte ovino e latte caprino (allegato B) e per il calcolo delle rese delle specie da carne, da uova e del prodotto miele (allegato C). Gli allegati A, B e C formano parte integrante del presente decreto.
2. Le rese di cui al comma 1 si utilizzano per i Piani assicurativi individuali (PAI) relativamente alle garanzie "Mancato Reddito" e "Mancata produzione di latte per squilibri igrotermometrici".

Articolo 4

(Garanzie "Abbattimento forzoso" e "Costo di smaltimento carcasse")

1. Per le garanzie "Abbattimento forzoso" e "Costo di smaltimento carcasse" si applica il dato di consistenza di cui all'articolo1, comma 2 del presente decreto.

Articolo 5

(Documentazione di fonte aziendale)

1. I documenti ammessi a dimostrare i dati di resa e di consistenza aziendali, di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono i seguenti:
   a) fatture o altri documenti fiscali;
   b) documenti di trasporto/ricevute di conferimento;
   c) dichiarazioni di produzione/denunce di conferimento da presentare in ottemperanza di disposizioni legislative;
   d) documenti avente forza probatoria equivalente:
      -ricevute di conferimento relative a contratti di produzione;
      - perizie effettuate da professionisti iscritti ad albi o collegi competenti in materie agrarie, con riferimento alle produzioni oggetto di reimpieghi aziendali e autoconsumo;
   e) registro di stalla;
   f) documentazione sanitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilio GATTO

DEFINIZIONI

Resa amministrativa individuale: dato di resa fornito dall'amministrazione per azienda/prodotto/comune/anno, storicizzato e non modificabile.

Resa benchmark: valore medio territoriale di riferimento, elaborato nell'ambito di SGR secondo la metodologia di cui agli allegati.

UTE: l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.

Codice ASL: Codice Aziendale che identifica il luogo ove sono allevati e/o commercializzati gli animali.

ALLEGATO A

RESE AZIENDALI INDIVIDUALI E RESE BENCHMARK DEL PRODOTTO LATTE BOVINO

Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, le rese aziendali individuali e le rese benchmark della produzione latte bovino, elaborate nell'ambito del sistema SGR, sono calcolate sulla base dei parametri elencati secondo la presente metodologia.

Numero dei capi in produzione: numero delle fattrici presenti nell'allevamento come risulta dal PAI/fascicolo aziendale;

Capi potenzialmente da latte: bovine di razza con orientamento produttivo 'latte' o 'misto'che abbiano già partorito o che abbiano più di 30 mesi di età. Il numero di talicapi è valutato in base ai giorni di presenza in stalla nel rispetto dell'art. 8 del DM 31 luglio 2003;

Numero capi equivalente potenzialmente da latte: rapporto tra la sommatoria dei giorni di presenza in stalla dei singoli capi potenzialmente da latte e i giorni solari in cui risulta presente in stalla almeno un capo potenzialmente da latte;

Consegne latte: le forniture mensili di latte effettuate dalle aziende di produzione di latte ai primi acquirenti;

Primi acquirenti: impresa o associazione che acquista latte dall'azienda di produzione. Per poter svolgere tale compito le imprese o le associazioni devono essere appositamente riconosciute ed iscritte all'Albo regionale all'uopo predisposto;

Produzione commercializzata: quantitativo di latte prodotto dall'azienda di produzione e destinato alla commercializzazione (consegne e vendite dirette), escluso l'autoconsumo e i reimpieghi aziendali;

Vendita diretta: quantitativo di latte venduto direttamente ai consumatori finali dall'azienda di produzione come latte crudo e/o sotto forma di prodotti lattiero caseari;

Per il calcolo delle rese aziendali si fa riferimento, in SGR, all'anno solare e non alla campagna lattiera che comprende parti di annualità differenti. Pertanto tutti i dati amministrativi che fanno riferimento solo alla campagna lattiera e per cui non si dispone di un dato mensile (nello specifico le vendite dirette di cui si fornisce un dato unico di campagna) non sono inclusi nel calcolo della resa aziendale.

La resa media per capo dei bovini da latte è ottenuta come rapporto tra:

- consegne di latte: sommatoria, per ciascun mese, dei quantitativi di latte consegnati, non rettificati in base al tenore di materia grassa, per l'annualità richiesta;
- numero capi equivalente potenzialmente da latte.

Nei casi in cui si verifichi la presenza di più UTE riferite alla stessa azienda, la resa media aziendale per capoè il risultato della media ponderata calcolata sulle rese per ogni singola UTE e armonizzate al numero di capi equivalenti potenzialmente da lattedi ciascuna UTE.

La resa benchmark del latte bovino, da applicare alla singola combinazione CUAA/Comune, per gli anni di riferimento (3 o 5 anni) è determinata rispettando la seguente gerarchia territoriale:

1. si considera in primo luogo la resa benchmark comunale - risultato della media ponderata calcolata sulle rese per azienda del comune e armonizzate al numero di capi equivalenti potenzialmente da latte presenti in ciascuna azienda - se il numero dei CUAA nel comune è maggiore o uguale a 10;
2. quando la resa benchmark comunale non è calcolabile si considera la resa benchmark a livello provinciale - risultato della media ponderata calcolata sulle rese per comune della provincia e armonizzate al numero di capi equivalenti potenzialmente da latte presenti in ciascun comune - se il numero dei CUAA nella provincia è maggiore o uguale a 10;
3. quando la resa benchmark provinciale non è calcolabile si considera la resa benchmark a livello regionale - risultato della media ponderata calcolata sulle rese per provincia della regione e armonizzate al numero di capi equivalenti potenzialmente da lattepresenti in ciascuna provincia - se il numero dei CUAA nella regione è maggiore o uguale a 10;
4. quando la resa benchmark regionale non è calcolabile si considera la resa benchmark a livello nazionale- risultato della media ponderata calcolata sulle rese per regione e armonizzate al numero di capi equivalenti potenzialmente da latte presenti in ciascuna regione.

ALLEGATO B

RESE BENCHMARK DEL PRODOTTO LATTE BUFALINO

Le rese benchmark per il prodotto 'latte bufalino' sono calcolate dal sistema SGR sulla base delle medie produttive a lattazione per provincia/anno dei capi bufalini iscritti ai controlli funzionali esercitati dall'AIA (Legge 15 /01/1991 pubblicata sulla G.U. del 29/01/1991 n. 24). Sono presi in considerazione i capi bufalini con orientamento produttivo 'latte' o 'misto'che abbiano già partorito o che abbiano più di 36 mesi di età. Come dato di partenza si utlizza la lattazione convenzionale, ossia la lattazione di durata massima, a partire dal giorno successivo al parto, di 270 gg. Le rese benchmark sono elaborate su base provinciale per le province che esercitano i controlli funzionali per la specie bufalina almeno dagli ultimi tre anni; in tutti gli altri casi il sistema SGR prende a riferimento i dati regionaliper le regioni che esercitano i controlli funzionali per la specie bufalina almeno dagli ultimi tre anni e, laddove non sono disponibili i dati regionali, si utilizzano i dati nazionali.

RESE BENCHMARK DEI PRODOTTI LATTE OVINO E LATTE CAPRINO

Le rese benchmark per i prodotti latte ovino e latte caprinosono calcolate dal sistema SGR sulla base delle medie produttive a lattazione per provincia/anno dei capi ovini e caprini iscritti ai controlli funzionali esercitati dall'AIA (Legge 15 /01/1991 pubblicata sulla G.U. del 29/01/1991 n. 24).Sono presi in considerazione i capi ovini e caprini con orientamento produttivo 'latte' o 'misto'che abbiano già partorito o che abbiano più di 18 mesi di età per gli ovini e più di 15 mesi di età per i caprini.

Come dato di partenza si utlizza la "lattazione convenzionale", ossia la lattazione di durata massima, a partire dal giorno successivo al parto, di:

- 150 gg, per le capre primipare;
- 210 gg, per le capre pluripare;
- 130 gg, per le pecore primipare;
- 150/180/210/230 gg, per le pecore pluripare a seconda della razza.

Le rese benchmark sono elaborate su base nazionale, risultato della media ponderata calcolata sulle rese per razzae armonizzate al numero dei capi in lattazione ad esse associati per ciascuna razza.
Di seguito l'elenco delle razze prese a riferimento ai fini del calcolo della resa media per singola specie animale.

SPECIE	**RAZZA**
Ovini da latte	Altamurana; Assaf; Bagnolese; Comisana; Cornella Bianca; Frisona Italiana; Lacaune; Massese; Meticcia; Moscia Leccese; Nera di Arbus; Pinzirita; Sarda; Valle del Belice.
Caprini da latte	Alpina; Argentata dell'Etna; Bianca Monticellana; Bionda Adamello; Camosciata delle Alpi; Capestrina; Capra dell'Aspromonte; Capra Sarda; Ciociara Grigia; Capra di Potenza; Garfagnana; Garganica; Girgentana; Jonica; Maltese; Messinese; Meticcia; Murciana; Napoletana; Nicastrese; Orobica; Roccaverano; Rossa Mediterranea; Rustica di Calabria; Saanen; Sarda Primitiva; Toggenburg; Valdostana; Verzaschese.

ALLEGATO C

RESE DELLE SPECIE ANIMALI DA CARNE E DA UOVA E DEL PRODOTTO MIELE

Nel caso delle specie o delle razze da carne o da uova o del prodotto miele l'unità di riferimento per il calcolo della resa (produzione annua unitaria) è il bene a cui è associato il reddito aziendale.

Per bovini, suini, ovini e cunicoli viene pertanto presa a riferimento la fattrice, valorizzata in base al potenziale produttivo annuo espresso in peso vivo alla macellazione e, nel caso dei centri per la fase di solo accrescimento, il numero dei capi valorizzati in peso vivo alla macellazione. Per gli avicoli da carne vengono presi a riferimento i metri quadri (mq), per gli avicoli da uova i capi valorizzati in base alle uova potenzialmente prodotte nell'anno e per le api potenziale produttivo annuo espresso in kg/alveare.

Le variabili considerate per il calcolo della produzione annua aziendale per le specie bovina, suina, cunicola, ovina, avicola sono le seguenti:

- Numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo (a);
- Numero dei cicli produttivi annuo (b);
- Potenziale produttivo annuo espresso, a seconda della specie/fase produttiva, in peso vivo alla fase/macellazione (c);

Di seguito si riporta il dettaglio delle specie animali, prodotti, tipologie produttive considerate e delle rispettive unità di misura:

Specie	Prodotto	Tipologia Produttiva	Unità Misura
Api	Api	Apiario Stanziale	Alveare
	Api	Apiario Nomade	Alveare
Avicoli	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da consumo - a terra	Capo
	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da consumo – all'aperto	Capo
	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da consumo - biologica	Capo
	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da consumo - fase pollastra	Capo
	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da consumo - in gabbia	Capo
	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da cova GrandParentsGallus faraona anatra - deposizione	Capo

	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da cova GrandParentsGallus faraona anatra - pollastre	Capo
	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da cova GrandParents tacchini oche - deposizione	Capo
	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da cova GrandParents tacchini oche - pollastre	Capo
	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da cova ParentsGallus faraona anatra - pollastre	Capo
	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da cova ParentsGallus faraona anatra - deposizione	Capo
	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da cova Parents tacchini oche - deposizione	Capo
	Avicoli Da Uova	Avicoli per la produzione di uova da cova Parents tacchini oche - pollastre	Capo
	Avicoli Da Carne	Avicoli per la produzione di carne - capponi e oche	Mq
	Avicoli Da Carne	Avicoli per la produzione di carne - polli, faraone e anatre da arrosto	Mq
	Avicoli Da Carne	Avicoli per la produzione di carne - polli, faraone e anatre da rosticceria	Mq
	Avicoli Da Carne	Avicoli per la produzione di carne - polli, faraone e anatre da sezionare	Mq
	Avicoli Da Carne	Avicoli per la produzione di carne - polli, faraone e anatre misti	Mq
	Avicoli Da Carne	Avicoli per la produzione di carne - tacchini femmine	Mq
	Avicoli Da Carne	Avicoli per la produzione di carne - tacchini maschi	Mq
	Avicoli Da Carne	Avicoli per la produzione di carne - tacchini misti	Mq
Bovini	Bovini Da Latte	Bovini latte	Quintale
	Bovini Da Latte	Bovini latte	Quintale
	Bovini Da Carne	Bovini da carne	Fattrice

Bufalini	Bufalini Da Latte	Bufalini da latte	Quintale
Caprini	Caprini Da Latte	Caprini da latte	Quintale
Cunicoli	Conigli	Cunicoli	Buco Parto
	Conigli	Cunicoli da allevamento - ciclo aperto	Buco Parto
	Conigli	Cunicoli da allevamento - ciclo chiuso	Buco Parto
	Conigli	Cunicoli da ingrasso	Buco Parto
Ovini	Ovini Da Latte	Ovini da latte	Quintale
	Ovini Da Carne	Ovini da carne	Capo
Suini	Suini	Allevamenti da riproduzione - ciclo aperto - lattoni	Scrofa
	Suini	Allevamenti da riproduzione - ciclo aperto - magroni	Scrofa
	Suini	Allevamenti da riproduzione - ciclo chiuso - suini leggeri	Scrofa
	Suini	Allevamenti da riproduzione - ciclo chiuso - suini pesanti	Scrofa
	Suini	Allevamenti ingrasso	Capo
	Suini	Allevamento multisede - finissaggio	Capo
	Suini	Allevamento multisede - magronaggio	Capo
	Suini	Allevamento multisede - scrofaia	Scrofa
	Suini	Allevamento multisede - svezzamento	Capo